



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e scarico sul suolo mediante irrigazione superficiale e negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea disperdente e n. 4 pozzi anidri delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di cui al R.R. 26/2013 per l'impianto di torrefazione della società Quarta Caffè sito in Lecce alla S.S. 16 – richiedente Quarta Caffè S.p.A.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";

- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- con direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09 aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti (allegato C);
- il D.M. Ambiente 2 maggio 2006 (Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca - all'allegato C - uno schema di trasposizione dei codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 12 della L. R. n. 3 del 12/02/2002, stabilisce che "Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa";
- con nota prot. n. 21500 del 02.03.2015, il Responsabile SUAP del Comune di Lecce, trasmetteva alla Provincia di Lecce, documentazione relativa all'opificio richiedendo l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico delle acque meteoriche;
- con il provvedimento del SUAP della Provincia di Lecce prot. n.64492 del 23.10.2015, che recepisce la Determinazione n.1788 del 20.10.2015 del Dirigente del Servizio Ambiente, ai concludeva il procedimento n.291/2015;
- con nota prot. n.134094 del 28.10.2015, il Responsabile SUAP del Comune di Lecce, ha richiesto alla provincia di Lecce, l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento presso lo stabilimento sito alla Zona Industriale di Lecce;

- il SUAP della Provincia di Lecce, con nota prot. n.66442 del 2.11.2015, partendo dal presupposto che la richiesta attenesse al procedimento n. 291/2015, ha riscontrato la predetta nota comunale prot. n.134094/2015 facendo presente che *"l'endoprocedimento di competenza di questa Provincia è già concluso ed i suoi esiti sono stati formalizzati con provvedimento di questo SUAP prot. 64492 del 23.10.2015, inoltrato esclusivamente in via telematica, nella stessa data"*;
- Il Responsabile SUAP del Comune di Lecce, con nota prot. n.139592 del 6.11.2015, riscontrava la nota prot. n.66442 del 2.11.2015, del SUAP della Provincia di Lecce comunicando che: *"il procedimento avviato con la nota di questo ufficio prot. 134094 del 28/10/2015 attiene ad altro immobile, sempre di proprietà della soc. Quarta Caffè spa, ma adiacente a quello già oggetto del provvedimento di codesta Provincia n.291/2015"*;
- Il Responsabile SUAP del Comune di Lecce, con nota prot. n.8296 del 20.1.2016 trasmetteva alla Provincia di Lecce *"per i provvedimenti di competenza, e con riferimento ai procedimenti di codesta Provincia n.291/2015 e n.314/2015,...la nuova istanza di A.U.A. "unificata" fatta pervenire dalla soc. Quarta Caffè"*, inerente lo scarico delle acque reflue e le emissioni in atmosfera presso lo stabilimento sito nella Zona Industriale di Lecce alla S.S. n.16.
- il Responsabile del SUAP del Comune di Lecce, con nota prot. n° 8296 del 20.01.2016 trasmetteva alla Provincia di Lecce d al Settore Ambiente di questa A.C., ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n° 59/2013, una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della società Quarta Caffè S.p.a. ai fini della unificazione del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R., relativo all'impianto di torrefazione caffè sito nella Z.I. di Lecce, per l'adeguamento dello stesso al R.R. n. 26/2013 e per l'apporto di modifiche non sostanziali ai camini autorizzati denominati E2, E4, E6, E16 (D.D. n.), fg 174 P.lla 63, oltre all'adeguamento, al R.R. 26/13, di un'ulteriore area con fabbricati ad uso deposito, annessa allo stabilimento, sita alla Z.I. di Lecce fg.174 P.lla 64, allegando la seguente documentazione:
 - relazione tecnica generale;
 - tavola grafica *"planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche"* per le acque di prima e seconda pioggia;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 - l'impianto in oggetto effettua la tostatura del caffè crudo (circa 3700 tonnellate/anno) mediante n° 4 macchine torrefattrici, si compone anche di silos per lo stoccaggio del caffè crudo e del caffè cotto, di macinini per il caffè cotto e di macchine insaccatrici;
 - gli sfiati della fase di pulitura e caricamento dei silos del crudo sono dotati di filtri a maniche di tessuto per l'abbattimento di polveri (camini E13, E14);
 - gli sfiati interni di movimentazione del crudo sono dotati di filtri a ciclone per l'abbattimento di polveri (camini E7, E9);
 - gli sfiati di sicurezza delle torrefattrici E15 ed E17 e gli sfiati di caricamento del caffè crudo nelle torrefattrici E19 ed E20 sono muniti di cicloni;
 - le macchine torrefattrici sono dei cilindri rotanti, nei quali viene immessa l'aria calda prodotta da bruciatori (finora alimentati da gasolio, in futuro alimentati a metano), che porta la temperatura interna a circa 220 °C; all'interno dei cilindri il caffè, mantenuto in costante movimento per circa 15 minuti, viene tostato con perdita di peso;
 - le emissioni di ciascun bruciatore e quelle del corrispondente cilindro sono trattate da post-combustori, per l'abbattimento di polveri e sostanze organiche e convogliate nello stesso camino di emissione (E2, E4, E6, E16);
 - il caffè tostato perde la cuticola esterna, che viene aspirata dai compattatori, la cui aria è filtrata da cicloni di decantazione, collegati ai camini E8, E11;
 - di seguito il caffè è sottoposto al raffreddamento in apposita vasca munita di aspirazione, filtrazione dell'aria con ciclone ed espulsione finale da camino (E1, E3, E5, E18), alla pesatura, alla stagionatura in silos, alla miscelazione, alla macinatura (n° 4 macinini collegati a n° 2 camini di espulsione, E21, E22) e al confezionamento finale;
 - lo sfiato del silos del crudo, infine, è privo di trattamento in quanto le polveri totali sono inferiori al limite di 20 mg/Nm3 (camino E12);
 - i camini associati alle prime tre macchine torrefattrici furono autorizzati alle emissioni in atmosfera con Determinazione del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia n° 272 del 04/06/2007 (camini E1 – E15);
 - con un successivo ampliamento fu introdotta la quarta macchina di torrefazione, alla quale sono associati i camini da E16 ad E22 (con la contestuale dismissione del camino E10), autorizzati dalla Provincia di Lecce con la Determinazione Dirigenziale n° 1785 del 12/06/2009;

- con nota prot. n. 16750 del 30/03/2016, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa Amministrazione Comunale e nell’ambito dell’endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo n. 10/2016 che recepisce la Determinazione n. 462 del 23.03.2016 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con nota prot. n. 21500 del 02.03.2015, il Responsabile SUAP del Comune di Lecce, trasmetteva alla Provincia di Lecce, documentazione relativa all’opificio richiedendo l’Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico delle acque meteoriche;
- con il provvedimento del SUAP della Provincia di Lecce prot. n.64492 del 23.10.2015, che recepisce la Determinazione n.1788 del 20.10.2015 del Dirigente del Servizio Ambiente, ai concludeva il procedimento n.291/2015;
- con nota prot. n.134094 del 28.10.2015, il Responsabile SUAP del Comune di Lecce, ha richiesto alla provincia di Lecce, l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento presso lo stabilimento sito alla Zona Industriale di Lecce;
- il SUAP della Provincia di Lecce, con nota prot. n.66442 del 2.11.2015, partendo dal presupposto che la richiesta attenesse al procedimento n. 291/2015, ha riscontrato la predetta nota comunale prot. n.134094/2015 facendo presente che *“l’endoprocedimento di competenza di questa Provincia è già concluso ed i suoi esiti sono stati formalizzati con provvedimento di questo SUAP prot. 64492 del 23.10.2015, inoltrato esclusivamente in via telematica, nella stessa data”*;
- Il Responsabile SUAP del Comune di Lecce, con nota prot. n.139592 del 6.11.2015, riscontrava la nota prot. n.66442 del 2.11.2015, del SUAP della Provincia di Lecce comunicando che: *“il procedimento avviato con la nota di questo ufficio prot. 134094 del 28/10/2015 attiene ad altro immobile, sempre di proprietà della soc. Quarta Caffè spa, ma adiacente a quello già oggetto del provvedimento di codesta Provincia n.291/2015”*;
- Il Responsabile SUAP del Comune di Lecce, con nota prot. n.8296 del 20.1.2016 trasmetteva alla Provincia di Lecce *“per i provvedimenti di competenza, e con riferimento ai procedimenti di codesta Provincia n.291/2015 e n.314/2015,...la nuova istanza di A.U.A. “unificata” fatta pervenire dalla soc. Quarta Caffè”,* inerente lo scarico delle acque reflue e le emissioni in atmosfera presso lo stabilimento sito nella Zona Industriale di Lecce alla S.S. n.16.
- il Responsabile del SUAP del Comune di Lecce, con nota prot. n° 8296 del 20.01.2016 trasmetteva alla Provincia di Lecce d al Settore Ambiente di questa A.C., ai sensi dell’art. 4, c. 7, del D.P.R. n° 59/2013, una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della società Quarta Caffè S.p.a. ai fini della unificazione del titolo abilitativo di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R., relativo all’impianto di torrefazione caffè sito nella Z.I. di Lecce, per l’adeguamento dello stesso al R.R. n. 26/2013 e per l’apporto di modifiche non sostanziali ai camini autorizzati denominati E2, E4, E6, E16 (D.D. n.), fg 174 P.IIa 63, oltre all’adeguamento, al R.R. 26/13, di un’ulteriore area con fabbricati ad uso deposito, annessa allo stabilimento, sita alla Z.I. di Lecce fg.174 P.IIa 64, allegando la seguente documentazione:
 - relazione tecnica generale;
 - tavola grafica *“planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche”* per le acque di prima e seconda pioggia;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

- l'impianto in oggetto effettua la tostatura del caffè crudo (circa 3700 tonnellate/anno) mediante n° 4 macchine torrefattrici, si compone anche di silos per lo stoccaggio del caffè crudo e del caffè cotto, di macinini per il caffè cotto e di macchine insaccatrici;
- gli sfiati della fase di pulitura e caricamento dei silos del crudo sono dotati di filtri a maniche di tessuto per l'abbattimento di polveri (camini E13, E14);
- gli sfiati interni di movimentazione del crudo sono dotati di filtri a ciclone per l'abbattimento di polveri (camini E7, E9);
- gli sfiati di sicurezza delle torrefattrici E15 ed E17 e gli sfiati di caricamento del caffè crudo nelle torrefattrici E19 ed E20 sono muniti di cicloni;
- le macchine torrefattrici sono dei cilindri rotanti, nei quali viene immessa l'aria calda prodotta da bruciatori (finora alimentati da gasolio, in futuro alimentati a metano), che porta la temperatura interna a circa 220 °C; all'interno dei cilindri il caffè, mantenuto in costante movimento per circa 15 minuti, viene tostato con perdita di peso;
- le emissioni di ciascun bruciatore e quelle del corrispondente cilindro sono trattate da post-combustori, per l'abbattimento di polveri e sostanze organiche e convogliate nello stesso camino di emissione (E2, E4, E6, E16);
- il caffè tostato perde la cuticola esterna, che viene aspirata dai compattatori, la cui aria è filtrata da cicloni di decantazione, collegati ai camini E8, E11;
- di seguito il caffè è sottoposto al raffreddamento in apposita vasca munita di aspirazione, filtrazione dell'aria con ciclone ed espulsione finale da camino (E1, E3, E5, E18), alla pesatura, alla stagionatura in silos, alla miscelazione, alla macinatura (n° 4 macinini collegati a n° 2 camini di espulsione, E21, E22) e al confezionamento finale;
- lo sfiato del silos del crudo, infine, è privo di trattamento in quanto le polveri totali sono inferiori al limite di 20 mg/Nm3 (camino E12);
- i camini associati alle prime tre macchine torrefattrici furono autorizzati alle emissioni in atmosfera con Determinazione del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia n° 272 del 04/06/2007 (camini E1 – E15);
- con un successivo ampliamento fu introdotta la quarta macchina di torrefazione, alla quale sono associati i camini da E16 ad E22 (con la contestuale dismissione del camino E10), autorizzati dalla Provincia di Lecce con la Determinazione Dirigenziale n° 1785 del 12/06/2009;
- con i suddetti dispositivi di abbattimento, come dimostrano i certificati di analisi dei campionamenti periodici effettuati, l'impianto rispetta i limiti di concentrazione degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera fissati dalle suddette autorizzazioni e delle Linee guida CRIAP - par. 1.7 torrefazione caffè e par. 1.1 – carico, scarico, movimentazione e conservazione di prodotti polverulenti:

camini torrefattrici E2, E4, E6, E16:

Polveri Totali	20 mg/Nm3	Metodo di misura UNICHIM 494 UNI 10263
Ossidi di Azoto	500	UNICHIM 544 UNI 9970
Ossidi di Zolfo	35	UNICHIM 507 – 540 UNI 10393
Carbonio Organico Totale	50	UNI 10391

camini di emissione E1, E3, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22:

Polveri Totali	20 mg/Nm3	Metodo di misura UNICHIM 494 UNI 10263
----------------	-----------	--

- lo sfiato d'aria della macchina torrefattrice da laboratorio denominata Probat 2, ancorché convogliato in camino del diametro di 80 mm è classificato come emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006 (vedi Parte I Allegato IV alla Parte Quinta, lett. x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg), per la quantità minima di caffè lavorato, per la saltuarietà del funzionamento, per l'impossibilità tecnica di campionare i fumi (piccolo diametro del camino);
- per quanto riguarda le acque meteoriche:
 - lo stabilimento non rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose e quindi, per quanto riguarda le acque meteoriche, ricade nel campo di applicazione dell'art. 5, commi 1 e 2, del R.R. n.26/2013;
 - il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

- il R.R.26/13 prevede, all'art 5, commi 1 e 2, quali sistemi di trattamento o la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco di grigliatura e dissabbiatura, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso ovvero, in alternativa, la grigliatura e dissabbiatura in continuo sulla base della portata stimata per un tempo di ritorno di 5 anni;
- l'intera superficie impermeabilizzata scolante dello stabilimento di torrefazione del caffè è pari a circa 20.500 m²; le acque che dilavano da tali superfici, previa grigliatura, sono convogliate in un impianto di trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione e da qui ad un serbatoio di accumulo per l'irrigazione delle aiuole circostanti, il surplus viene scaricato negli strati superficiali del sottosuolo in una trincea disperdente e n. 4 pozzi anidri;
- l'intera superficie impermeabilizzata scolante dell'area di pertinenza dei fabbricati a deposito è di 4.200 m²; le acque meteoriche di prima pioggia che dilavano da tali superfici, previa grigliatura, sono convogliate in vasca a tenuta stagna per essere, inviate, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso all'impianto di dissabbiatura e disoleazione; le acque successive a quelle di prima pioggia subiscono un processo di dissabbiatura e disoleazione. Le acque trattate sono inviate ad un serbatoio di accumulo e riutilizzate per l'irrigazione, il surplus inviato in trincea disperdente e in n. 2 pozzi anidri della profondità di 15 m;
- con nota prot. n. 16750 del 30/03/2016, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa Amministrazione Comunale e nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo n. 10/2016 che recepisce la Determinazione n. 462 del 23.03.2016 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società Quarta Caffè S.p.A., P. IVA 00150610756, con sede legale in Lecce, alla Z. I. – S.S. n. 16, nella persona del legale rappresentante sig. Quarta Antonio, nato a Lecce il 19/06/1956, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;

per l'impianto di torrefazione caffè sito nella Z.I. di Lecce, per l'adeguamento dello stesso al R.R. n° 26/2013 e per l'apporto di modifiche non sostanziali ai camini autorizzati denominati E2, E4, E6, E16 (D.D. n.1788 del 20/10/2015), fg 174 P.IIa 63, oltre all'adeguamento, al R.R. 26/13, di un'ulteriore area con fabbricati ad uso deposito, annessa allo stabilimento, sita alla Z.I. di Lecce fg.174 P.IIa 64;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 15 comma 3 del R. R. n. 26 del 09.12.2013;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;
 a favore della società Quarta Caffè S.p.A., P. IVA 00150610756, con sede legale in Lecce, alla Z. I. – S.S. n. 16, nella persona del legale rappresentante sig. Quarta Antonio, nato a Lecce il 19/06/1956, per l'impianto di torrefazione caffè sito nella Z.I. di Lecce, per l'adeguamento dello stesso al R.R. n° 26/2013 e per l'apporto di modifiche non sostanziali ai camini autorizzati denominati E2, E4, E6, E16 (D.D. n.1788 del 20/10/2015), fg 174 P.IIa 63, oltre all'adeguamento, al R.R. 26/13, di un'ulteriore area con fabbricati ad uso deposito, annessa allo stabilimento, sita alla Z.I. di Lecce fg.174 P.IIa 6;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 16750 del 30.03.2016 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 10/2016 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 462 del 23.03.2016;

3. **di sottoporre** la società **Quarta Caffè S.p.A.**, nella persona del suo Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 – **ACQUE METEORICHE** - la società è autorizzata a scaricare sul suolo, tramite trincea di dispersione e n. 4 pozzi anidri della profondità di 15 mt, come da allegata planimetria, il surplus delle acque meteoriche di dilavamento, non utilizzate per irrigazione superficiale, provenienti dalle superfici di raccolta dell'impianto destinato a torrefazione caffè, fg 174 p.lla 63 e a scaricare negli strati superficiale del sottosuolo a mezzo di n. 2 pozzi anidri, il surplus delle acque meteoriche di dilavamento, non utilizzate per irrigazione superficiale, provenienti dalle superfici di raccolta del deposito al fg 174 p.lla 64, con le seguenti prescrizioni:

- realizzare i previsti interventi di adeguamento (sistemi di trattamento, vasca per il riutilizzo, n. 2 pozzi anidri e sistema di irrigazione) al R.R. 26/13 dell'area adibita a deposito, foglio n. 174 particella n. 64, entro il 15 febbraio 2017;
- dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento allo Sportello SUAP/Urbanistica di questa A.C. ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento, per ciascuno degli scarichi autorizzati, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- informare, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** - la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, con le seguenti specifiche prescrizioni:

- le concentrazioni degli inquinanti nelle emissioni di ciascun camino dovranno essere inferiori ai seguenti valori limite:

Camini torrefattrici E2, E4, E6, E16:		
Polveri Totali	20 mg/Nm3	Metodo di misura UNICHIM 494 UNI 10263
Ossidi di Azoto	500	UNICHIM 544 UNI 9970
Ossidi di Zolfo	35	UNICHIM 507 – 540 UNI 10393
Carbonio Organico Totale	50	UNI 10391

Camini di emissione E1, E3, E5, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22:		
Polveri Totali	20 mg/Nm3	Metodo di misura UNICHIM 494 UNI 10263

- i camini devono essere dotati di idonee prese per il campionamento delle emissioni nonché degli accessori utili alle operazioni di campionamento e misura in condizioni di sicurezza (metodi UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1.2003, UNI EN 15259:2008);
- i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM e UNI;
- nei campionamenti di analisi periodici, saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
- la società farà effettuare, da laboratorio chimico abilitato, i campionamenti e le analisi delle emissioni ai camini con frequenza annuale e ne trasmetterà i certificati di analisi al Servizio

Ambiente della Provincia di Lecce, ad ARPA Dipartimento di Lecce, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL Lecce e al Comune di Lecce Settore Ambiente;


- la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n. 2613 del 28 dicembre 2009;
 - la società garantirà l'adeguamento costante dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
 - la società nel caso di superamento dei limiti prescritti, presenterà alla Provincia di Lecce per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Lecce, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione;
 - la società dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente il subentro di altro titolare o ditta nella gestione dello stabilimento;
 - il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
4. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
- a) Alla società Quarta S.p.A., con sede in Lecce alla S.S. n. 16 – Z.I. nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Antonio QUARTA;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Palazzo ex Consorzi SISRI - Zona Industriale - Lecce;
10. **dare atto** che l'Arpa Puglia avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica, con eventuali spese a carico della società richiedente, sulle emissioni ai camini dell'impianto, con periodicità almeno biennale e almeno un campionamento annuale sulle acque reflue depurate, trasmettendo i campionamenti alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente, Alla ASL Lecce ed al Comune di Lecce Settore Ambiente;
11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Maria Antonietta GRECO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
(Arch. Fernando BONOCUORE)


La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.




PARTICOLARI IMPIANTI

-  Trincea drenante con pozzi anidri
-  Canalizzazione di raccolta acque meteoriche
-  Griglia di raccolta
-  Vasca SFPARCOII









Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00050/2016-CDR XIV del 13/04/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 00872-2016 del 13/04/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e scarico sul suolo mediante irrigazione superficiale e negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea disperdente e n. 4 pozzi anidri delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di cui al R.R. 26/2013 per l'impianto di torrefazione della società Quarta Caffè sito in Lecce alla S.S. 16 – richiedente Quarta Caffè S.p.A.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 13/04/2016 al 27/04/2016 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 872 , composta da n° 12 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, li 11 0 APR. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.